




COMUNE DI NAPOLI

Direzione Generale
Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale
Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 01 DEL 14/02/2023

OGGETTO: Determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 192 co. 1 D.Lgs n. 267/2000.

Affidamento diretto ex art. 36 co. 2 lett. a) D.Lgs n. 50/2016, alla società VAR Group S.p.A., per il rinnovo di n. 2.600 Licenze elettroniche di software antivirus di durata annuale "WithSecure Business Suite Premium Renewal for 1Y Governmental (2500-9999) International", tramite Ordine Diretto di Acquisto sul MePA.

Impegno di spesa di € 19.666,40 - di cui € 16.120,00 per imponibile ed € 3.546,40 per IVA al 22%.

Smart CIG: ZBB39EB1A3.

Il Dirigente del Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche

Premesso che

- per la protezione delle apparecchiature informatiche in uso il Comune di Napoli necessita di licenze di software antivirus in grado di assicurare la corretta funzionalità e la sicurezza delle postazioni di lavoro in uso nell'Amministrazione comunale;
- le licenze di software antivirus attive su 2.600 postazioni di lavoro sono in scadenza nel corrente mese di febbraio 2023 e, pertanto, è indispensabile procedere al loro rinnovo;
- le “Misure Minime di Sicurezza ICT per le Pubbliche Amministrazioni”, di cui alla Circolare dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) del 18 aprile 2017 - n. 2/2017 pubblicata sulla G.U. n. 103 del 05/05/2017, emesse in attuazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2015 per l'ABSC (AgID Basic Security Control) ID# 8.1.1, prescrivono di “installare su tutti i sistemi connessi alla rete locale strumenti atti a rilevare la presenza e bloccare l'esecuzione di malware (antivirus locali). Tali strumenti sono mantenuti aggiornati in modo automatico”;
- le predette Misure Minime di Sicurezza ICT per le Pubbliche Amministrazioni prescrivono, altresì, di “installare su tutti i dispositivi firewall ed IPS personali”.

Richiamati

- l'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000, che stabilisce che la stipula dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;
- l'art. 32 co. 2 del D.Lgs n. 50/2016 (Codice dei Contratti pubblici), come modificato dal D.Lgs n. 56 del 19/04/2017, che dispone che *“prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.*

Visti

- l'art. 1, comma 512, della Legge 208/2015 (cd. “Legge di Stabilità 2016”), così come modificato dall'art. 1, comma 419, della Legge n. 232/2016, relativo agli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, che statuisce che tutte le amministrazioni pubbliche individuate dall'Istat *“... provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti. (...)”*;
- la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) n. 16 del 17/05/2016 che all'ultimo paragrafo recita *“Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 512 a 520, le Amministrazioni pubbliche operano nel rispetto di quanto stabilito nel piano triennale per l'informatica e nelle linee guida emanate dall'AGID”*;
- la circolare dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) n. 2 del 24/06/2016, in particolare, il punto 4 che ai commi c), d) ed e) recita:
“c) Per procedere ad acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività, ai sensi del comma 512, che fa salvi “gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e

servizi dalla normativa vigente”, le amministrazioni pubbliche e le società del conto economico consolidato ISTAT devono preliminarmente verificare se sussistono per l’acquisto in questione obblighi di acquisizione centralizzata e, cioè, strumenti di acquisto e strumenti di negoziazione centralizzata; in particolare, andrà verificata la sussistenza dell’obbligo di ricorso alle convenzioni Consip (di cui all’articolo 1, comma 449, della l. 296/2006); l’obbligo di ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (di cui all’articolo 1, comma 450, della l. 296/2006); l’obbligo di ricorso ad accordi quadro e gare su delega individuati con decreto ministeriale (ai sensi dell’articolo 2, comma 574, della l. 244/2007); l’obbligo di ricorso a strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione da Consip o dalle centrali di committenza regionali di riferimento (di cui all’articolo 15, comma 13, lett. d), decreto legge 95/2012).

d) Qualora le amministrazioni non siano tenute a ricorrere a specifici strumenti di acquisto e negoziazione ai sensi delle disposizioni richiamate al punto precedente, la disposizione di cui al comma 512 richiede di ricorrere agli strumenti di acquisto e di negoziazione disponibili presso Consip ed i soggetti aggregatori. Fra i detti strumenti sono ricompresi le convenzioni-quadro, i contratti-quadro e gli accordi-quadro nonché il mercato elettronico della pubblica amministrazione, il sistema dinamico della pubblica amministrazione e le gare su delega che aggregano la domanda di più amministrazioni.

e) Pertanto le amministrazioni e le società inserite nel conto consolidato ISTAT possono effettuare acquisti di beni e servizi informatici in via autonoma solo dopo aver verificato che non siano disponibili strumenti di aggregazione, attraverso la consultazione delle apposite pagine web (www.consip.it, www.acquistinretepa.it, nonché la sezione “soggetti aggregatori”). Ogni qual volta le amministrazioni e le società di cui al comma 512 non possano ricorrere ai detti strumenti a causa dell’indisponibilità del bene/servizio o della sua inidoneità al soddisfacimento del fabbisogno ovvero nei casi di necessità ed urgenza comunque funzionali per assicurare la continuità della gestione amministrativa, esse potranno procedere ad acquisti autonomi soltanto previa autorizzazione motivata dell’organo di vertice amministrativo. [omissis]”;

- in particolare il citato comma d) del punto 4 della circolare AGID n. 2 del 24/06/2016 di cui sopra, che individua specificatamente il “Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione” (MePA) fra gli strumenti di acquisto e negoziazione disponibili presso Consip S.p.A.;
- il Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2020 - 2022, redatto da AgID e approvato con D.P.C.M. il 17 luglio 2020, l’Aggiornamento 2021 - 2023, approvato con Decreto del Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale il 24 febbraio 2022 e l’Aggiornamento 2022 - 2024, adottato il 22 dicembre 2022 con Decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega all’Innovazione Tecnologica e alla Transizione Digitale.

Ritenuto che la fornitura oggetto del presente provvedimento rientra nel novero dei beni e servizi contemplati dal succitato art. 1 comma 512 della Legge n. 208/2015.

Considerato che

- non sono presenti, negli elenchi degli operatori economici che denunciano fenomeni di racket ex art. 629 c.p. e i delitti ex artt. 353 c.p., 353 bis c.p. e 513 c.p. di cui alle deliberazioni di G. C. n. 1002 del 13/10/2011 e n. 738 del 04/10/2012, aziende specializzate nella fornitura di servizi di “Information Technology”;

- non risultano attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture in acquisto con caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della presente procedura di fornitura;
- è possibile effettuare acquisti nel mercato elettronico della P.A. di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, attraverso le modalità dell'Ordine Diretto di Acquisto (O.d.A.) o della Richiesta di Offerta (R.d.O.);
- a seguito di ricerca a catalogo sul portale MePA, è stato individuato il prodotto denominato "WithSecure Business Suite Premium Renewal for 1Y Governmental (2500-9999) International" - codice prodotto WS_RNWL_LIC-VG per il rinnovo delle licenze elettroniche di software antivirus "WithSecure" (precedentemente F-Secure), già in uso, di durata annuale, il cui costo globale è pari ad € 16.120,00 oltre IVA al 22%, offerti dalla società VAR Group S.p.A., con sede legale in Via Piovola n. 138 - 50053 Empoli (FI), P.IVA 03301640482;
- tale prodotto, già in uso sulle postazioni di lavoro dell'Ente, nel tempo si è dimostrato più che soddisfacente per i fini a cui è deputato e che la scelta di un altro prodotto con caratteristiche simili, a prescindere da considerazioni di carattere puramente tecnico, comporterebbe la necessità di prevedere attività di installazione del software sulle oltre 2.000 postazioni di lavoro e la preventiva disinstallazione di quello attualmente in uso, attività che graverebbero ulteriormente sulle già scarse risorse di personale a disposizione;
- a seguito di indagini effettuate su MePA, tra i fornitori che offrono lo stesso prodotto a catalogo, la società VAR Group S.p.A. risulta in possesso dei necessari requisiti di capacità tecnico professionali per l'affidamento della fornitura in oggetto ed offre le migliori condizioni economiche e di contratto.

Dato atto che

- sul piano tecnico, l'offerta selezionata è rispondente ai requisiti fissati dalla Stazione Appaltante ed è congrua dal punto di vista economico;
- il fine che si intende perseguire è quello di assicurare la protezione delle apparecchiature informatiche in uso, garantendo la funzionalità e la sicurezza dei PC dell'Amministrazione comunale attraverso software di sicurezza e di protezione dei dati;
- l'oggetto del contratto è il rinnovo di n. 2.600 licenze elettroniche di software antivirus, di durata annuale;
- ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs n. 50/2016, il contratto può essere stipulato *"per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri"*;
- le clausole essenziali del contratto e la forma che lo stesso assumerà sono quelle indicate dalle regole di E-procurement, dalle condizioni generali di contratto di riferimento per le categorie merceologiche cui appartengono i beni approvate dal MePA medesimo nonché dalle condizioni particolari di contratto predisposte dal Punto Ordinate ed inviate al Fornitore;
- la scelta del contraente è effettuata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016, con affidamento diretto alla società fornitrice individuata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).

Dato, altresì, atto che, ai sensi 5 e 6 della Legge n. 241/90, l'istruttoria necessaria all'adozione del presente atto è stata condotta dal Funzionario Informatico ing. Mauro Parronchi, matricola 55821, al

quale, verificato il possesso dei requisiti di cui alle Linee Guida ANAC n. 3/2016, con il presente provvedimento si conferisce l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016.

Atteso che

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28 giugno 2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 317 del 05/08/2022 è stato approvato il PEG 2022/2024;
- ai sensi dell'art. 163 c. 3 D.Lgs n. 267/2000, l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'Interno, che differisce il termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;
- con Legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1 comma 775, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli Enti locali è stato differito al 30/04/2023;
- il Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 163 co. 5 del D.Lgs n. 267/2000, fino all'approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025, è autorizzato ad impegnare in ciascun mese 1/12 degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione 2022/2024, annualità 2023, sommando ad esso la quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti;
- la spesa di cui al presente atto ricade nell'ambito dell'art. 163, co. 5, lett. b) e c) D.Lgs n. 267/2000 in quanto ha carattere continuativo, è necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti e non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi.

Rilevato che

- è necessario provvedere, per quanto su esposto, all'affidamento della fornitura in oggetto mediante Ordine Diretto di Acquisto su MePA;
- l'affidamento è disposto sotto condizione risolutiva in caso di accertamento della sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 nonché di irregolarità dei tributi locali di cui al Programma 100 del Comune di Napoli e irregolarità contributiva (DURC);
- ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D.Lgs n. 50/2016, si esonera la società VAR Group S.p.A. dal prestare cauzione definitiva a garanzia della prestazione, in quanto trattasi di fornitura di modesta entità erogata da parte di operatore economico presente sul MePA e che il prezzo praticato è particolarmente conveniente rispetto alle condizioni di mercato;
- non essendo previsti "rischi da interferenza", non si procede alla predisposizione del D.U.V.R.I. ed alla quantificazione dei costi relativi alla sicurezza di cui all'art. 26 comma 3 del D.Lgs n. 81/2008, restando immutati gli obblighi dell'aggiudicatario in merito alla sicurezza sul lavoro.

Visti

- l'art. 4 del D.Lgs 165/2001;
- gli artt. 107, 151 comma 4, 183 e 192 del D.Lgs 267/2000;
- il Regolamento dei Contratti, approvato con deliberazione di C.C. n. 64 del 24/04/1992;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del C.C. n. 22 del 09/10/2020;
- l'art. 9 comma 1 lett. a) punto 2) del D.L. n. 78/2009;
- il D.Lgs n. 50/2016;
- le Linee Guida ANAC n. 3/2016.

Rilevata l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241 del 07/08/1990 sulle norme del procedimento amministrativo, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, adottato dall'Ente con deliberazione di G. C. n. 254 del 24 aprile 2014 e modificato con deliberazione di G.C. n. 217 del 29/04/2017, tali da impedirne l'adozione.

Attestata la regolarità della procedura seguita e la esatta rispondenza degli atti e fatti posti in essere a sostegno del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 come modificato ed integrato dal D.L. n. 174 del 10/10/2012 convertito in Legge n. 213 del 7/12/2012 e degli artt. 13, c. 1 lett b) e 17, c. 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con deliberazione C.C. n. 4 del 28 febbraio 2013, modificato con deliberazione di C.C. n. 49 del 11/07/2018.

Visti gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per il triennio 2022 - 24, alla Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza.

Attestato, altresì, che il presente provvedimento rientra nella previsione normativa di cui agli artt. 23 e 37 D.Lgs n. 33/2013 ed all'art. 1, commi 16 e 32 L. n. 190/2012, come riportato nella già menzionata sezione del P.I.A.O. e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività, sarà oggetto di pubblicazione nella sezione dedicata di "Amministrazione Trasparente" del sito del Comune di Napoli.

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente provvedimento, che qui si intendono integralmente trascritte:

1. di individuare, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000, quale modalità di scelta del contraente per l'affidamento della fornitura in oggetto, il ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, tramite l'utilizzo dello strumento dell'Ordine Diretto di Acquisto;
2. di procedere, pertanto, all'affidamento diretto ex art. 36 co. 2 lett. a) D.Lgs n. 50/2016, alla società VAR Group S.p.A., con sede legale in v. Piovola, 138 - 50053 Empoli (FI), P.IVA 03301640482, per il rinnovo di n. 2.600 licenze elettroniche di software antivirus "WithSecure" (precedentemente F-Secure) di durata annuale - denominazione prodotto "WithSecure Business Suite Premium Renewal for 1Y Governmental (2500-9999) International", codice prodotto WS_RNWL_LIC-VG, al costo complessivo € 19.666,40 - di cui € 16.120,00 per imponibile ed € 3.546,40 per IVA al 22%;
3. di assumere, in favore della predetta società, il relativo impegno di spesa dell'importo di € 19.666,40, sul Bilancio E.P., annualità 2023, Capitolo 755012, cod. bil. 01.08-1.03.02.15.999;
4. di dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 art. 183 del D.Lgs n. 267/2000, così come coordinato ed integrato dal D.Lgs n. 118/2011 e dal D.Lgs n. 126/2014;
5. di conferire, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'articolo 31 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l'adesione di cui al presente provvedimento, al Funzionario Informatico ing. Mauro Parronchi, matricola 55821, incardinato nell'Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale - Servizio

- Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche, in possesso dei requisiti di capacità e di professionalità necessari per l'adozione degli atti consequenziali relativi alle procedure di affidamento;
6. di precisare, altresì, che il RUP dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione di insussistenza di cause di inconfiribilità o incompatibilità di cui all'art. 20 del D.Lgs n. 39/2013;
 7. di dare atto che l'affidamento è disposto sotto condizione risolutiva in caso di accertamento della sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e/o di irregolarità dei tributi locali di cui al Programma 100 del Comune di Napoli e irregolarità contributiva (DURC);
 8. di dare atto che l'affidamento è subordinato all'accettazione da parte dell'affidatario, tramite sottoscrizione digitale, del Patto di Integrità di cui alla deliberazione di G.C. n. 797 del 03/12/15;
 9. di procedere all'Ordine Diretto di Acquisto alla società VAR Group S.p.A. solo dopo che il presente atto sia divenuto esecutivo;
 10. di procedere agli adempimenti pubblicitari di cui art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

Allegati:

Ordine in bozza n. 7153704.

Si attesta che il presente provvedimento e i relativi allegati contengono dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art. 6 del Regolamento UE 2016/679 e pubblicati nel rispetto delle relative norme di legge.

*Sottoscritto digitalmente¹ da
il Dirigente
ing. Lucio Abbate*

¹ La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs n. 82/2005.